

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1248 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2016****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/99/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Conformemente a tali requisiti l'introduzione di tali prodotti nell'Unione va autorizzata unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione di partite di carni fresche di taluni ungulati nell'Unione. Nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento figura un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione nonché i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste.
- (3) Il Botswana è regionalizzato ai fini dell'iscrizione in tale elenco. I suoi territori regionalizzati figurano nella parte 1 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 come aree di tale paese autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici. Tali aree comprendono una serie di zone veterinarie di sorveglianza (VDZ — Veterinary Disease control Zones) o parte di esse.
- (4) Nel marzo 2013 la Commissione ha effettuato un audit in Botswana allo scopo di valutare il sistema di controlli di polizia sanitaria in atto, in particolare in merito all'afta epizootica ⁽³⁾. La Commissione ha ritenuto che il rischio di introduzione del virus dell'afta epizootica nella VDZ 6, autorizzata a introdurre nell'Unione carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici, non può essere considerato trascurabile. Visto il rischio di introduzione del virus dell'afta epizootica tramite l'importazione di carni fresche derivanti da ungulati di specie sensibili a tale malattia, l'autorizzazione ad esportare nell'Unione queste carni fresche provenienti da tale VDZ è stata sospesa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Nell'ottobre 2015 la Commissione ha effettuato un audit per valutare l'efficacia delle misure di sorveglianza e di regionalizzazione imposte in relazione all'afta epizootica ⁽⁵⁾. La Commissione ha constatato che la VDZ 6 è stata riorganizzata e suddivisa in 6a e 6b, con l'inclusione dell'ex zona di alta sorveglianza lungo il confine nazionale con lo Zimbabwe nella zona 6b. Entrambe queste VDZ sono riconosciute dall'Organizzazione mondiale per la salute animale come zone immuni da afta epizootica in cui non viene praticata la vaccinazione ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3103

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 139 del 25.5.2013, pag. 6).

⁽⁵⁾ http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3559

⁽⁶⁾ <http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/>

- (6) La Commissione è giunta alla conclusione che le carenze che hanno portato alla sospensione dell'autorizzazione delle importazioni dalla VDZ 6 sono state completamente risolte dall'autorità competente del Botswana e che il paese offre ora garanzie soddisfacenti per quanto riguarda l'afta epizootica per le VDZ 6a e 6b, conformi o equivalenti alle condizioni dell'Unione per l'introduzione di carni fresche di ungulati domestici e selvatici delle specie sensibili all'afta epizootica.
- (7) Il Botswana ha richiesto che le VDZ 6a e 6b siano autorizzate ad introdurre nell'Unione carni fresche disossate e frollate di taluni ungulati domestici e selvatici sottoposti a garanzie supplementari provenienti da tali zone.
- (8) Alla luce delle considerazioni di cui sopra è pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici dalle VDZ 6a e 6b del Botswana.
- (9) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW — Botswana	BW-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	BW-1	Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8, 9 e 18	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	11 maggio 2011	26 giugno 2012
	BW-2	Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1		7 marzo 2002
	BW-3	La zona veterinaria di sorveglianza 12	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	20 ottobre 2008	20 gennaio 2009
	BW-4	La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l'afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica	BOV	F	1	28 maggio 2013	18 febbraio 2011
	BW-5	Le zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b	BOV, OVI RUF, RUW	F	1	28 maggio 2013	18 agosto 2016»